

TI_GERICHTE 52.2018.55 vom 22. November 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-11-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.55

FR: TI_GERICHTE 52.2018.55 du 22 novembre 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2018.55 del 22 novembre 2017

Regeste

Dipendente cantonale nominata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. Nullità della decisione governativa di aggancio al nuovo modello salariale per difetto di competenza del Consiglio di Stato

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). I fatti decisivi sono noti.

E. 2

L'emanazione di una decisione costituisce un atto amministrativo. Se tale atto viene emanato in dispregio della legge, esso è inficiato da un vizio. La nullità, ovvero l'inefficacia assoluta, irrimediabile e rilevabile in ogni tempo, di una decisione viziata costituisce un caso eccezionale. Di regola, una decisione inficiata da difetti è soltanto annullabile. La nullità è tuttavia ammessa quando il difetto è particolarmente grave ed evidente.

L'accertamento della nullità non deve tuttavia pregiudicare in modo intollerabile la sicurezza del diritto (DTF 122 I 97 consid. 3a/aa; RDAT II-2000 n. 54; Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Vol. I: Allgemeiner Teil, VI ed., Basilea/Francoforte sul Meno 1986, n. 40/B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 832 seg.). All'infuori dell'incompetenza ratione materiae o funzionale dell'autorità decidente, errori procedurali gravi non comportano di regola la nullità. Quest'ultima presuppone piuttosto una violazione qualificata, ovvero crassa ed evidente, del diritto materiale. La nullità deve essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi momento, da qualsiasi autorità giudicante, potendo la stessa anche essere constatata nell'ambito di una procedura di ricorso (DTF 132 II 342 consid. 2.1 e rinvii).

E. 3

La ricorrente ha innanzitutto eccepito la nullità della decisione impugnata poiché sarebbe fondata su una disposizione adottata in modo lesivo del diritto.

E. 3.1

Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova normativa sugli stipendi dei dipendenti statali che ha abrogato la precedente del 1954. Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema salariale è regolato dall'art. 41 LStip, norma transitoria che prevede - tra l'altro - la garanzia dello stipendio percepito prima dell'entrata in vigore della legge. L'art. 2 cpv. 1 LStip prevede che l'elenco delle funzioni e la relativa classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato, d'intesa con le autorità di nomina competenti ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LORD per quanto attiene al loro personale, mediante regolamento basato, di principio, sulla valutazione analitica di ogni singola funzione.

E. 3.2

Il responsabile della gestione amministrativa dei servizi del Gran Consiglio è nominato dall'Ufficio presidenziale (art. 2 cpv. 1 lett. e LORD, 153 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; LGC; RL 171.100), a cui competono le decisioni riguardanti il suo rapporto di impiego (art. 153 cpv. 3 LGC).

E. 3.3

Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha deciso in merito al passaggio della ricorrente al nuovo sistema retributivo, assegnandole la nuova funzione di responsabile della gestione amministrativa e la classe 6 prevista dal RClass per la sua funzione. Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, il semplice fatto che nell'adozione del regolamento il Governo non ha raggiunto un'intesa con l'autorità di nomina in relazione alla classificazione del responsabile della gestione amministrativa non costituisce un grave difetto atto a comportare la nullità della decisione impugnata. Questa si fonda infatti comunque su una base legale sufficiente e validamente adottata dall'organo competente. Secondo l'art. 2 cpv. 1 LStip, la facoltà di stabilire per regolamento la classificazione dei dipendenti cantonali spetta infatti al Governo. La precisazione secondo cui ciò avviene d'intesa con le autorità di nomina competenti non modifica la competenza di adottare la normativa, che rimane esclusiva prerogativa del Consiglio di Stato. Da questa formulazione non si può d'altra parte dedurre che il disaccordo dell'autorità di nomina in merito alla classificazione di uno o più dipendenti ad essa subordinati possa condurre a bloccare il processo normativo e a creare situazioni di stallo atte a pregiudicare l'entrata in vigore di norme indispensabili alla gestione del rapporto di impiego dei dipendenti dal profilo salariale. La censura va quindi disattesa.

E. 4

L'insorgente ha inoltre eccepito l'incompetenza del Governo a emanare la risoluzione impugnata.

E. 4.1

La competenza di attribuire ai dipendenti in carica la funzione e lo stipendio secondo il nuovo modello salariale spetta all'autorità di nomina. Lo si deduce dall'art. 9 LStip, secondo cui lo stipendio iniziale dei dipendenti cantonali è fissato dall'autorità di nomina, nonché, più in generale, dall'art. 40 cpv. 1 LStip che conferisce a questa autorità la facoltà di decidere sulle pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di impiego dei dipendenti cantonali.

E. 4.2

Come sopra ricordato, le decisioni riguardanti il rapporto di impiego del responsabile della gestione amministrativa dei servizi del Gran Consiglio competono all'Ufficio presidenziale,

che è l'autorità di nomina. A quest'ultimo soltanto spettava quindi decidere sul passaggio della ricorrente al nuovo sistema retributivo. Nessuna competenza in questo ambito è per contro attribuita al Governo, che d'altra parte in questa sede non ha apportato alcun elemento a difesa della propria facoltà di emanare la decisione impugnata. La risoluzione del Consiglio di Stato va pertanto dichiarata nulla per difetto di competenza, atteso che ciò non compromette seriamente la sicurezza del diritto.

E. 5

Visto quanto precede il ricorso va accolto e la decisione impugnata dichiarata nulla. La tassa di giustizia è posta a carico dello Stato, intervenuto a tutela dei propri interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAMM). Non si assegnano ripetibili alla ricorrente, che non si è avvalsa dell'assistenza di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAMM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto . §. Di conseguenza la decisione del 22 novembre 2017 (n. 5175) del Consiglio di Stato, nella misura in cui ha attribuito alla ricorrente la nuova funzione di responsabile della gestione amministrativa e l'ha iscritta nella classe 6 dell'organico con 22 aumenti a decorrere dal 1° gennaio 2018, è nulla. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dello Stato. Alla ricorrente sarà restituito l'anticipo versato. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.